



***"Indicazioni Operative" sulle modalità
costitutive e di funzionamento del
Comitato tecnico Regionale per lo studio
della Neve e delle Valanghe (CORENEVA) -
Aggiornamento***

(Art. 4 L.R. n. 28/2025)



**AGENZIA REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

**SERVIZIO PREVENZIONE DEI
RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**

***Ufficio Fenomeni Valanghivi,
Incendi Boschivi e Rischi
Antropici***

ANNO 2026



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE



PREMESSA	3
Art. 1 Istituzione del Comitato tecnico regionale Neve e Valanghe.....	3
Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione	3
Art. 3 Ruoli e funzioni del Comitato.....	3
Art. 4 Composizione	4
Art. 5 Durata.....	5
Art. 6 Il Coordinatore.....	5
Art. 7 Il Segretario	5
Art. 8 Incompatibilità e obbligo di riservatezza	6
Art. 9 Convocazione delle sedute	6
Art. 10 Svolgimento delle sedute	7
Art. 11 Verbale delle sedute	7
Art. 12 Termini per la formulazione e rilascio delle valutazioni tecniche di competenza	7
Art. 13 Compensi.....	7
Art. 14 Disposizioni finanziarie	8
Art. 15 Norma finale.....	8



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE



Allegati

Bozza della “*Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi*” e della “*Dichiarazione di impegno alla riservatezza*”

PREMESSA

La [Legge Regionale del 13 novembre 2025, n. 28 recante “Nuove norme per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga”](#) (pubblicata sul [BURAT n. 46 del 19 novembre 2025](#)), che ha abrogato la L.R. 47/1992, stabilisce le procedure per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica incolumità. All’art. 4 istituisce il Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (CORENEVA), definendone la composizione ed i compiti. La normativa regionale, inoltre, attribuisce i ruoli per le funzioni di coordinamento e di segretaria, disciplina le modalità di partecipazione e validità delle sedute (presenza della maggioranza dei componenti), stabilisce i termini per il rilascio dei pareri e le valutazioni tecniche di competenza del Comitato.

La sua prima costituzione fu deliberata il 19 gennaio 1993, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 216 e l’ultimo aggiornamento dei suoi componenti risale al 1° ottobre 2025 con Determinazione Dirigenziale n. 93/APC001.

L’Agenzia regionale di Protezione Civile – Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (APC001), a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 28/2025, ha ritenuto opportuno predisporre un aggiornamento del presente documento “*Indicazioni Operative*” (approvato con Determinazione Direttoriale n°147/APC del 26.10.2023) il quale contiene indicazioni per una organizzazione interna e un funzionamento più efficiente e speditivo del Comitato stesso.

Art. 1

Istituzione del Comitato tecnico regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe

1. L’art. 4 comma 1 della L.R. 28/2025 istituisce il Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (CORENEVA).
2. L’art. 4 comma 6 della L.R. 28/2025 dispone che *“Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile sono disciplinate le modalità organizzative e di funzionamento del CORENEVA, inclusa la determinazione del trattamento economico dei componenti del Comitato che ne hanno diritto.”*

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente documento disciplina disposizioni più dettagliate sulle modalità costitutive e di funzionamento del Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (CORENEVA), di seguito denominato “Comitato”.
2. Le indicazioni del presente documento si applicano integralmente ed esclusivamente per disciplinare l’istituzione, la composizione, le funzioni e i compiti, le modalità organizzative e di funzionamento nonché la durata in carica del suddetto Comitato.

Art. 3

Ruoli e funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge compiti di consulenza tecnica in favore della Giunta regionale ai fini del soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi e svolge la propria attività presso il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile competente in materia.

2. Il Comitato è l'organo preposto, a livello regionale, al rilascio della dichiarazione di compatibilità con le condizioni di pericolosità e rischio di valanghe per le aree interessate alla realizzazione di impianti a fune di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune prescrizioni tecniche, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 400/98 e s.m.e.i. e dall'art. 9 della L.R. n. 24/2005 e s.m.e.i.
3. Il Comitato fornisce consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe. Ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione pubblica e della corretta collaborazione tra le diverse Amministrazioni, il Comitato rilascia, su istanza di soggetti pubblici, valutazioni tecniche facoltative e non vincolanti.
4. Il Comitato propone alla Giunta regionale, attraverso le strutture dell'Agenzia:
 - l'individuazione delle zone di priorità per gli interventi di difesa;
 - gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazione strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l'eventuale potenziamento;
 - le iniziative più opportune per la salvaguardia della pubblica incolumità in montagna;
 - i programmi per la formazione e qualificazione del personale e degli operatori;
 - le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all'accertamento delle condizioni di rischio;
 - la periodicità e le modalità di aggiornamento delle Carte di cui all'articolo 2 della L.R. 28/2025.
5. Il Comitato, inoltre:
 - collabora all'elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe;
 - assolve agli altri adempimenti espressamente previsti dalla L.R. 28/2025.
6. Gli adempimenti organizzativi, amministrativi e tecnici, concernenti le applicazioni della L.R. 28/2025 vengono attuati dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, che svolge anche attività istruttoria propedeutica ai lavori del Comitato.

Art. 4

Composizione

1. Il Comitato è così composto:
 - a. dal dirigente del Servizio dell'Agenzia competente in materia di rischio neve e valanghe (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato;
 - b. da un funzionario tecnico dell'Agenzia (o suo delegato);
 - c. dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di difesa del suolo (o suo delegato);
 - d. dal dirigente di ciascun Servizio regionale genio civile competente per territorio (o suo delegato);
 - e. dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di impianti a fune (o suo delegato);

- f. da due rappresentanti del Centro Settore Meteomont Appennino Centrale del Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise", previa intesa con l'Amministrazione statale di appartenenza;
 - g. da due rappresentanti del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), previa intesa con l'amministrazione statale di appartenenza;
 - h. da un rappresentante tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI), esperto e qualificato nella materia valanghiva, operante nella regione Abruzzo;
 - i. da due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designati dal componente la Giunta al quale afferisce la materia di protezione civile;
 - j. da un rappresentante designato dal Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo.
2. I componenti di cui al punto 1, lettera i) sono nominati con Decreto del Presidente dalla Giunta Regionale su designazione dell'Assessore regionale delegato in materia di Protezione Civile, anche previa procedura ad evidenza pubblica.

Art. 5

Durata

1. I componenti del Comitato nominati restano in carica fino a quando i rispettivi Enti o Amministrazioni non procedono con un provvedimento di revoca o sostituzione.
2. I componenti di cui all'art. 4 comma 1 lett. i) della L.R. 28/2025 restano in carica per un periodo di 5 anni, eventualmente prorogabili fino a 10.

Il Coordinatore del Comitato, dopo cinque assenze consecutive alle sedute, può richiedere la sostituzione del componente.

Art. 6

Il Coordinatore

Le funzioni di coordinamento del Comitato sono svolte dal Dirigente pro tempore (o suo delegato) del Servizio dell'Agenzia competente in materia di rischio neve e valanghe (Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile).

Il Coordinatore ha, in particolare, i seguenti compiti:

- convoca, congiuntamente al Segretario, le sedute del Comitato;
- prende atto delle presenze e delle assenze dei componenti;
- prende atto degli eventuali casi di incompatibilità;
- si accerta del raggiungimento del numero legale (maggioranza dei componenti);
- dichiara aperte le sedute e ne accerta il regolare svolgimento;
- coordina la discussione;
- dichiara la conclusione delle sedute;
- provvede alla notifica degli esiti delle sedute e delle dichiarazioni di compatibilità con le condizioni di pericolosità e rischio di valanghe ai soggetti che hanno presentato istanza e ad eventuali portatori di interessi.

Art. 7 **Il Segretario**

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente dell'Agenzia, meglio se appartenente al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, nominato dal Dirigente con apposito provvedimento.

Il Segretario ha, in particolare, i seguenti compiti:

- convoca, congiuntamente al Coordinatore, le sedute del Comitato;
- provvede alla trasmissione ai componenti della documentazione tecnica e istruttoria relativa alle sedute;
- acquisisce le Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di impegno alla riservatezza da parte dei componenti;
- verbalizza le discussioni e le deliberazioni del Comitato;
- provvede all'acquisizione delle firme dei partecipanti e, congiuntamente al Coordinatore, all'invio del verbale a tutti i componenti;
- provvede, congiuntamente al Coordinatore, alla notifica degli esiti delle sedute e delle dichiarazioni di compatibilità con le condizioni di pericolosità e rischio di valanghe ai soggetti che hanno presentato istanza e ad eventuali portatori di interessi.

Art. 8 **Incompatibilità e obbligo di riservatezza**

1. I componenti del Comitato non possono prendere parte alla discussione e al voto sugli atti oggetto d'esame che lo riguardano personalmente, che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado o che comunque possono determinare condizioni di conflitto di interessi.
2. I componenti del Comitato si impegnano a mantenere la totale riservatezza su ogni contenuto, notizia, informazione trattati nell'ambito delle sedute e dei procedimenti. Prima di ogni seduta i componenti del Comitato dovranno presentare al Segretario la "*Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi*" e la "*Dichiarazione di impegno alla riservatezza*", debitamente compilate e sottoscritte.

Art. 9 **Convocazione delle sedute**

1. Le convocazioni delle sedute vengono disposte dal Coordinatore con avviso, per via telematica, notificato ai singoli componenti almeno 3 giorni prima, all'indirizzo eletto all'atto dell'insediamento.
2. Per eccezionali casi di comprovata necessità e situazioni emergenziali, il Coordinatore può convocare la seduta del Comitato in qualsiasi momento e attraverso i comuni canali di comunicazione (telefono, mail, messaggistica istantanea).
3. L'avviso di convocazione, oltre all'indicazione relativa alla data e al luogo di svolgimento della seduta, dovrà riportare:
 - a) l'ordine del giorno, stabilito da Coordinatore;
 - b) l'indicazione in merito alle modalità di eventuale collegamento da remoto;
 - c) la documentazione relativa all'ordine del giorno;
 - d) il modulo di dichiarazione alla riservatezza e assenza di conflitto di interessi.

Art. 10

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Comitato possono svolgersi in presenza e/o con collegamento da remoto.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 28/2025, le sedute del Comitato sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti (numero legale). La mancanza del numero legale invalida l'assemblea e le sue decisioni.
3. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Previa approvazione del Comitato stesso, alle sedute possono essere ammessi soggetti esterni, senza diritto di voto e in qualità di uditori. Anche questi ultimi dovranno presentare al Segretario la *“Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi”* e la *“Dichiarazione di impegno alla riservatezza”*, debitamente compilate e sottoscritte.
4. Il Comitato si esprime a maggioranza assoluta dei partecipanti su ciascun punto all'ordine del giorno; qualora, uno dei componenti dovesse dissentire o astenersi dalla votazione, dovrà essere messo a verbale.

Art. 11

Verbale delle sedute

1. Il verbale è l'atto scritto con il quale viene adottato in forma ufficiale quanto deliberato dal Comitato.
2. Il verbale viene redatto dal Segretario, il quale lo sottoscrive congiuntamente al Coordinatore e agli altri componenti presenti alla seduta.
3. Copia del verbale sottoscritto viene inviata, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti del Comitato.
4. In riscontro alle istanze di parte, ai soggetti richiedenti viene inviato l'estratto del verbale riguardante il relativo punto all'ordine del giorno.

Art. 12

Termini per la formulazione e rilascio delle valutazioni tecniche di competenza

1. Le valutazioni tecniche di competenza del Comitato sono espresse entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta per accertate esigenze istruttorie, tempestivamente notificate al richiedente. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) (art. 4 comma 5 L.R. 28/2025).

Art. 13

Compensi

1. La partecipazione ai lavori del Comitato dei componenti della Pubblica Amministrazione è a titolo gratuito.
2. Ai due tecnici professionisti nominati con Decreto del Presidente dalla Giunta Regionale, al rappresentante tecnico Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI), esperto e qualificato nella materia valanghiva, operante nella regione Abruzzo ed al

rappresentante designato dal Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo facenti parte del Comitato, sarà corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione ad ogni seduta, fissato a € 50,00 oltre rimborso trasferta per raggiungere la sede del Comitato, quest'ultima qualora differente dalla residenza e se richiesta dal Coordinatore nonché opportunamente documentata.

3. In caso di presenza a sopralluoghi in situ, richiesta dal Coordinatore del Comitato, da parte dei componenti del Comitato non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, potrà essere corrisposto il gettone di presenza oltre al rimborso di spese di vitto e alloggio se debitamente documentate.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Nel bilancio annuale di previsione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile verrà prevista la disponibilità di fondi da destinare al rimborso spese dei componenti esterni alla Pubblica Amministrazione.

Art. 15

Norma finale

Per quanto non previsto dalle presenti indicazioni operative si applicano le norme vigenti in materia.

Allegato 1

DICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CO.RE.NE.VA.

del gg.mm.aaaa

Il/La sottoscritto/a _____ in servizio/ruolo presso _____
(Indicare il nome e cognome)

**consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti
relativamente alla discussione dei procedimenti di cui all'ordine del giorno**

DICHIARA

in qualità di partecipante al Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe
CORENEVA

DI IMPEGNARSI ALLA RISERVATEZZA DELLA SEDUTA

Il/La sottoscritto/a garantisce di fare uso esclusivo e protetto di tutti i dati e i documenti che saranno trasferiti a mezzo e-mail.

Data _____

Firma _____

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013

Viste le istanze all'ordine del giorno lo/la scrivente **dichiara di NON trovarsi** in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con le istanze poste all'ordine del giorno, ad esclusione di quelle sotto evidenziate:

(inserire la/le eventuali istanze in cui si verificano le situazioni di incompatibilità e/o conflitto)

<input type="checkbox"/>	/	/
<input type="checkbox"/>	/	/

Data _____

Firma _____